

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4165 del 21/07/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04 - SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l., con sede legale in Località al Ponte SNC, in Comune di Cimego (TN). Decadenza dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico", di potenzialità elettrica massima pari a 98,82 kWe e potenza idraulica media di concessione pari a 49,00 kW, da realizzare in Comune di Meldola, sul Fiume Ronco-Bidente, in prossimità del Ponte dei Veneziani, rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 06.06.2015, prot. prov.le n. 69739/15 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4330 del 21/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventuno LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04 - **SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l.**, con sede legale in Località al Ponte SNC, in Comune di Cimego (TN). **Decadenza dell'Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico", di potenzialità elettrica massima pari a 98,82 kWe e potenza idraulica media di concessione pari a 49,00 kW, da realizzare in Comune di Meldola, sul Fiume Ronco-Bidente, in prossimità del Ponte dei Veneziani, rilasciata con **Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 06.06.2015, prot. prov.le n. 69739/15** e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;

- il D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Riconoscimento delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 23 maggio 2023, n. 125 *“Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011 *“Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree”*;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, ...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *“Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’ ”*;

Premesso che:

1. l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa all'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;

3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 - comma 1 - lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 - comma 1 - lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*:
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dall' 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e del D.Lgs. n. 115/2008, precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Premesso che:

- la **SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l.**, con sede legale in Località al Ponte SNC, in Comune di Cimego (TN) e P.I./C.F.: 00208880161, è stata autorizzata (a seguito di voltura rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1946 del 21.06.2016) con Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 06.06.2015, prot. prov.le n. 69739/15, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico", di potenzialità elettrica massima pari a 98,82 kWe e potenza idraulica media di concessione pari a 49,00 kW, in Comune di Meldola, sul Fiume

Ronco-Bidente, in prossimità del Ponte dei Veneziani;

- l'autorizzazione di cui in oggetto, rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 06.06.2015, prot. prov.le n. 69739/15, nella prescrizione o) del deliberato prevedeva quanto segue:
"i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e dovranno essere comunicati alla Provincia, al Comune di Meldola, all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese e al servizio Tecnico di Bacino Romagna";
- la società SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l. in data 29.07.2016, con nota acquisita al prot. n. PGFC/2016/11561 del 02.08.2016, comunicava a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione la data formale di inizio lavori, fissata per il giorno 03.08.2016;
- con Determinazione Dirigenziale di Arpa n. DET-AMB-2017-5209 del 29.09.2017, veniva modificato in autotutela il Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 06.08.2015, prot. prov.le n. 69739/15, al fine di integrare le aree su cui veniva apposto il vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;
- a seguito di richiesta inoltrata dalla ditta con nota del 09.03.2018, acquisita al prot. n. PGFC/2018/3932 del 09.03.2018, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3550 del 11.07.2018, e previa acquisizione del parere di competenza del Comune di Meldola, veniva concessa alla Società SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l. una proroga del termine per la conclusione dei lavori per un periodo di due anni a decorrere dal termine precedentemente prescritto, con termine per la conclusione dei lavori fissato entro e non oltre il 06.08.2020;
- a seguito di richiesta inoltrata dalla ditta con nota del 12.05.2020, acquisita al prot. n. PG/2020/69940 del 13.05.2020, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3201 del 10/07/2020, veniva concessa alla SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l. un'ulteriore proroga del termine per la conclusione dei lavori per un periodo di ulteriori due anni a decorrere dal termine precedentemente prescritto e veniva quindi fissato il nuovo termine per la conclusione dei lavori in data 06.08.2022;

Considerato che:

- il punto 15.5 dell'Allegato al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 stabilisce quanto segue:
"L'Autorizzazione Unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità";
- i commi 1 e 2 dell'art. 19 della L.R. n. 26 del 23.12.2004 stabiliscono quanto segue:
*"1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge **decadono** ove il titolare non comunichi all'Amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile.*
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'Amministrazione competente un nuovo termine";
- il comma 3 dell'art. 19 della L.R. n. 15 del 30.07.2013 e s.m.i. stabilisce quanto segue:

“Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita”;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-6424 del 07.12.2023, adottata dal Servizio Gestione Demanio Idrico di Arpae, è stato preso atto della rinuncia (presentata da SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l., acquisita al prot. n. PG/2023/203110 del 29.11.2023) alla concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico dal fiume Bidente rilasciata con determinazione regionale n° 4535 del 04.04.2014, con conseguente archiviazione della concessione di derivazione sopra citata, localizzata presso il Ponte dei Veneziani nel Comune di Meldola, con scadenza fissata al 28.02.2034 (codice pratica FC13A0031);
- con la Determinazione suddetta è stato preso atto dal Servizio Gestione Demanio Idrico di Arpae che le opere per la derivazione ad uso idroelettrico dal fiume Bidente non sono mai state realizzate e che pertanto i luoghi si trovano nello stato originario, come attestato dalla rinunciante;

Considerato che:

- in data 22.01.2024, con nota trasmessa dalla ditta e acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/12164 del 22.01.2024, la ditta ha inviato comunicazione di rinuncia all'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003;
- questa Agenzia, con nota prot. n. PG/2024/18909 del 31.01.2024, ha avviato il procedimento di decadenza dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 06.06.2015, prot. prov.le n. 69739/15 e contestualmente ha richiesto:
 - al Comune di Meldola di comunicare:
 - lo stato di avanzamento delle opere previste nell'atto autorizzativo rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-6424 del 07.12.2023, riguardo al quale in particolare è stato chiesto di dare riscontro a quanto dichiarato dalla ditta nella richiesta di rinuncia alla concessione di derivazione (di cui al prot. n. PG/2023/203110 del 29.11.2023), ovvero:

“non sono mai state realizzate e che pertanto i luoghi si trovano nello stato originario, come attestato dalla rinunciante”;

e successivamente confermato nella richiesta di decadenza dell'atto autorizzativo, acquisita al prot. n. PG/2024/12164 del 22.01.2024, in cui la ditta dichiara che:

“non è stato realizzato nulla di quanto previsto a progetto”;
 - eventuali motivi ostativi in merito alla decadenza dell'atto autorizzativo rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-6424 del 07.12.2023;
 - a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di comunicare eventuali motivi ostativi alla decadenza dell'atto di cui in oggetto;

Preso atto che:

- il Comune di Meldola, in data 26.05.2025, con nota acquisita al prot. n. PG/2025/97031 del 26.05.2025, ha dato riscontro alla nota Arpae prot. n. PG/2024/18909 del 31.01.2024 come segue:

"In riscontro alla Vostra richiesta N.ro 18909/2024 del 31/01/2024 in riferimento allo stato di avanzamento delle opere di cui all'oggetto previste nell'atto autorizzativo rilasciato con DET-AMB-2023-6424 del 07/12/2023, esperite le verifiche del caso, siamo a confermare quanto dichiarato dalla ditta nella richiesta di rinuncia alla concessione di derivazione in quanto nessuna delle opere previste è stata realizzata.

Non si ravvisano pertanto motivi ostativi in merito alla decadenza dell'atto autorizzativo rilasciato con DET-AMB-2023-6424 del 07/12/2023.";

- nessun altro ente coinvolto ha fatto pervenire, entro il termine prescritto e comunque ad oggi, comunicazioni relative al procedimento di decadenza di cui trattasi;

Ritenuto pertanto congruo considerare decaduta l'Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 06.06.2015, prot. prov.le n. 69739/15 e s.m.i. e s.m.i., nella titolarità di SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l. come in precedenza descritta;

Atteso che in attuazione della L.R. n. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 con la quale è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.12.2025 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Determinazione dirigenziale n. DET-2025-320 del 06.05.2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. n. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. **di considerare** decaduta, per i motivi espressi in premessa, l'Autorizzazione Unica rilasciata

con **Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 06.06.2015, prot. prov.le n. 69739/15 e s.m.i.**, in origine intestata a Idroelettrica del Ronco S.r.l. e successivamente volturata a seguito di fusione per incorporazione (Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1946 del 21.06.2016) in favore di **SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l.** (con sede legale in Località al Ponte SNC, in Comune di Cimego (TN) e P.I./C.F.: 00208880161), per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo "idroelettrico", di potenzialità elettrica massima pari a 98,82 kWe e potenza idraulica media di concessione pari a 49,00 kW, da realizzare nel Comune di Meldola, sul Fiume Ronco-Bidente, in prossimità del Ponte dei Veneziani;

2. **di specificare** che il presente atto dovrà essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
3. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
4. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
5. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
6. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento alla SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l., Arpae - Area Prevenzione Ambientale Est, alla Direzione Tecnica di Arpae - Area Coordinamento Rilascio Concessioni, all'Azienda USL della Romagna - D.S.P. di Forlì, al Comune di Meldola, all'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, a E-Distribuzione S.p.A., alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e Servizio Politiche Energetiche.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
Dott.ssa *Elena Montepaone*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.